

II FORUM TUTTOLAVORO

11 febbraio 2016 ore 06:00

Mutamento delle mansioni prima e dopo il Jobs Act: criteri a confronto

di **Maria Rosa Gheido** - Consulente del lavoro

Il Jobs Act ha modificato la disciplina del mutamento delle mansioni sancendo il passaggio dal criterio dell'equivalenza delle mansioni a quello del mantenimento del livello e della categoria di inquadramento. La modifica consente al datore di lavoro di muoversi, unilateralmente, entro l'ambito del livello di appartenenza oltre che, ovviamente, della categoria. Sparisce, quindi, la valutazione di merito sulle competenze acquisite. Maria Rosa Gheido anticipa a IPSOA Quotidiano i temi che affronterà nel corso del Forum TuttoLavoro 2016 in programma a Modena il 24 febbraio 2016.

Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, in tema di **mansioni** vigeva il principio-cardine introdotto dall'articolo 13 della legge n.300 del 1970 della inderogabilità in pejus. Prevedeva, infatti, l'art. 2103 del Codice civile, come modificato, appunto, dall'art. 13, dello Statuto dei Lavoratori, che il lavoratore "deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. ...Ogni patto contrario è nullo".

Pertanto, lo **jus variandi** tanto poteva essere esercitato in quanto rispettoso della professionalità del lavoratore e quindi, attraverso l'assegnazione di **mansioni equivalenti** a quelle di provenienza.

D'altro canto, le "mansioni" individuano e specificano il contenuto della prestazione contrattualmente dovuta dal lavoratore e sono costituite dal complesso di compiti concretamente attribuiti al prestatore di lavoro.

Leggi anche:

- [Le nuove mansioni nel Jobs Act al legislatore non tutto è concesso](#)

Cosa cambia dopo il Jobs Act

Con l'intervento del dlgs. n. 81/2015 cambia completamente il tenore dell'articolo 2013 c.c. il cui primo comma ora dispone che il lavoratore "deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

Si passa, quindi, dal criterio dell'equivalenza delle mansioni a quello del **mantenimento del livello e della categoria di inquadramento**.

Criticità interpretative

Il passaggio non appare così pacifico e chiarificatore come in apparenza può sembrare anche perché i nuovi criteri facevano in qualche modo già parte del previgente giudizio di equivalenza. Giurisprudenza consolidata tende a riconoscere la necessità di valutare, per l'equivalenza delle mansioni, sia l'aspetto formale che quello sostanziale.

Quanto al primo aspetto, la collocazione delle nuove mansioni in un **livello contrattualmente inferiore** rispetto a quello delle precedenti è sicuro sintomo di non equivalenza, mentre la coincidenza dei livelli contrattuali non è (era) di per sé indicazione di sicura equivalenza

Secondo la Corte di Cassazione (n. 13173/2009) perché sussista l'**equivalenza tra le mansioni** svolte precedentemente e quelle nuove assegnate, è necessario che queste ultime consentano l'utilizzo del corredo di nozioni, esperienze e perizia di cui il lavoratore è portatore. E' (era) però quest'ultimo a dover dedurre l'illegittimo uso dello jus variandi e dimostrare che le nuove mansioni non consentono di mettere a frutto la professionalità acquisita (cass. 5162/1997).

Il dato formale (livello di inquadramento) doveva quindi essere verificato alla luce del **dato concreto**, ossia se le nuove mansioni "siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni" (Cass. 3/2/2015, n.1916). Se ciò si fosse verificato, il cambiamento di mansione era del tutto lecito anche con la norma previgente,

Impatti operativi

Il nuovo articolo 2103 c.c. perde, si è visto, il criterio dell'equivalenza e consente al datore di lavoro di muoversi, unilateralmente, entro l'ambito del livello di appartenenza oltre che, ovviamente, della categoria. Sparisce, quindi, la **valutazione di merito sulle competenze acquisite**, sulla loro perdita o il loro accrescimento con ciò privilegiando il dato meramente formale rispetto a quello sostanziale ben più arduo da verificare. Anche il mantenimento del livello può, peraltro, essere superato, ma ciò solo in presenza di determinate condizioni: non più di un livello nell'ambito della stessa categoria legale e per motivi di riorganizzazione aziendale che, potranno ovviamente essere oggetto di indagine giudiziale quanto alla loro effettiva sussistenza.

FORUM TuttoLavoro 2016

Modena - 24 febbraio 2016 - Forum Guido Monzani

Il **FORUM TuttoLavoro 2016** sarà occasione di **confronto** e di **approfondimento** da parte di opinion leader, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico sui temi del Jobs Act e sulle principali novità del disegno di **legge di Stabilità 2016**.

Accreditato per Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Avvocati

[Consulta il programma](#)

Copyright © - Riproduzione riservata